

**ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex artt. 414 e ss., art 700 c.p.c. con domanda di decreto inaudita altera parte e
contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Il sig. GIUSEPPE LOMBARDO MARCELLO MARIA nato a CATANIA il 03.06.1975 ed ivi
residente alla via Lago di Nicito n. 19, c.f. LMBGPP75H03C351W rappresentato e difeso dall'avv.
Santina Franco, con studio in S. Stefano di Camastra (Me) alla via F. Riso n. 9, **C.F.:**
FRNSTN77D55I199A, tel/fax. N. 0921337557, p.e.c. santinafranco@avvocatimistretta.it,
in forza di procura in atti allegata

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in pers. del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere,
76/A - 00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588) - domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e
nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) dell'Ambito Territoriale della
Provincia di Messina in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in II fascia
della GPS

1)Classe di Concorso A046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE

E ADSS-SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO valide per il biennio 2022/2023
e 2023/2024, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcate in graduatoria
e nel punteggio dal ricorrente.

PREMESSA

IL SIG. Lombardo Giuseppe è un'aspirante docente in possesso della Laurea in Giurisprudenza
conseguita il 25.07.2001 presso l'Università degli Studi di Catania

Lo stesso nell'a.a. 2019/2020 iniziava e portava a termine con successo, presso L'Università
telematica PEGASO il percorso formativo finalizzato all'acquisizione dei 24 crediti formativi
(CFU) relativi alle competenze di base nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche, riportando le sottostanti votazioni nelle seguenti discipline:

Didattica dell'inclusione 6 CFU 29/30



Sulla base dei predetti titoli, in data 29.05.2022, il ricorrente, utilizzando l'apposita sezione dedicata di "Istanze on line" presentava domanda al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché nelle GPS della provincia di Messina, valide per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 ai sensi della O.M. n. 60 del 10.7.2020 e O.M.n. 112 del 06.05.2022.

In particolare, lo stesso, in virtù dei propri titoli di studio e culturali ed in considerazione di quanto imposto dalla normativa di settore che ha limitato l'accesso alla prima fascia delle GPS e alla II fascia della graduatorie d'istituto solamente ai docenti in possesso del tradizionale titolo di abilitazione all'insegnamento, è stata inserita nella III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze

1) Classe di Concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

E ADSS-SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I e II GRADO valide per il biennio 2022/2024.

Orbene, in virtù della normativa primaria vigente, ingiusto deve considerarsi l'assetto regolamentare estremamente limitativo di cui all' dall'O.M. 60/2020 E 112/2022, secondo il quale solo coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema hanno diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia, operando così una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative della ricorrente, limitandone le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato. Infatti, lo stesso, pur essendo in possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU, è stata ingiustamente collocata in seconda fascia delle GPS in relazione alla classe di concorso di interesse ed in terza fascia delle graduatorie di istituto.

Posto quanto sopra, il ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU e, quindi, il diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, propone il presente ricorso che affida ai seguenti motivi:

MOTIVO I

L'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi per l'accesso alla professione docente previsti e delineati poi dal D.lgs 59/2017: *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento*



e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità'.

In conformità alla legge delega, **il D.lgs 59/2017**, ha individuato, quale titolo di abilitazione di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione vecchio sistema (PAS, TFA, SISS....) ed, alternativamente, **la laurea col conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD**, statuendo, così la sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea/ 24 CFU: *'costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea b) 24 crediti formativi universitari o accademici....' (art. 5 D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018).*

Pertanto, il possesso congiunto del titolo di laurea e dei 24 CFU è considerato equivalente, per espressa previsione legislativa, all'abilitazione ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento docenti: *"Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è gioco forza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa"* (Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22 gennaio 2020 – Dott. Delio Cammarosano).

Infatti, i 24 CFU costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento. Si tratta di un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, in vista dell'assunzione di quelle relevantissime responsabilità che ricorda anche la Corte Costituzionale, nella sent. 2019 n. 130

Nonostante il superiore dato normativo, l'amministrazione scolastica considera il possesso dei 24 CFU unitamente alla laurea, titoli validi solo per l'accesso alla II fascia delle GPS ed alla III fascia delle graduatorie di istituto, non riconoscendo ad essi erroneamente ed illegittimamente valore abilitante .

Ciò, sulla base di quanto indicato nell' Ordinanza Ministeriale n. 1126 del 06.05.2022 , che all'art. 3 comma 9 dispone: *"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera*



b), del D.lgs. 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.

Quindi, riassuntivamente, sulla base della suddetta O.M. n. 112 del 06.05.2022 possono comparire nelle GPS:

a) in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione (Pas, tfa, Siss..)

b) in seconda fascia i docenti :

- in possesso di laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche

- in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017).

- con precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU)

Alla luce di quanto sopra, operando come se non fossero intervenute la L. 107/2015 ed il D.Lgs. 59/2017, il Ministero ha equiparato il possesso dei 24 CFU al precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto (ammissibile con il solo titolo di studio e senza il possesso di ulteriori titoli di servizio o culturali), determinando così la totale mortificazione dei 24 CFU conseguiti.

Vieppiù, occorre evidenziare un'ulteriore grave contraddizione nell'operato dell'amministrazione scolastica. Infatti, il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019, inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu. In altri termini, **è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.** La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur ne esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I. e nella prima fascia della GPS.

Orbene, la copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha chiarito che il titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conferisce agli aspiranti docenti un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza



abilitante del titolo, come dimostrato dal fatto che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore come si evince dalla lettura in combinato disposto dell'articolo 1, comma 110 della legge 107/2015 e dell'articoli 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017.

A tal proposito, è possibile richiamare la copiosa, costante ed uniforme giurisprudenza del Tribunale di Messina, confermata dalla giurisprudenza di numerosi altri tribunali, (tra le tante, la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 35/2020 secondo la quale: *“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: - l'abilitazione, - oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusio-ne; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).* Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it). Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per ac-cedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati. Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)].” La giurisprudenza intervenuta su identico contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa (ex multis, Tribunale di Genova, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord).

Orbene la circostanza che il ricorrente possa partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati, ma non possa accedere alle graduatorie riservate ai docenti abilitati, configura una evidente disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, che solo una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento consente di escludere. Infatti, il legislatore della legge 107/2015 ha inteso affermare, expressis verbis, che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..”* Il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha indicato cosa deve intendersi per titolo di abilitazione previsto dalla L. 107/2015, affermando che



“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.”

Quindi, avendo la normativa di rango primario equiparato l'abilitazione all'insegnamento al possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 Cfu, non può revocarsi in dubbio che la ricorrente, essendo in possesso sia del diploma di laurea vecchio ordinamento che dei 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, vanta, un titolo dal valore abilitante secondo la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In merito a ciò ed a sostegno delle superiori argomentazioni, si richiama un precedente recente del tribunale di Messina, (ordinanza del 22.12.2020, giudice dott.ssa Bellino, confermata dall'ordinanza recentissima del 28.09.2021 Tribunale di Messina sez. lavoro, giudice dott.ssa Totaro Valeria) che sul punto statuisce *“ Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto 5 sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza. E' pur vero che lo stesso D.Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all'art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diplomadi specializzazione per l'insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell'esame finale consente l'attribuzione di un incarico triennale; sicchè il percorso di formazione specializzazione resta pur sempre necessario. E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Tuttavia, appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea*



magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.”

Numerosi provvedimenti cautelari dello stesso tenore di quello sopra indicato sono stati eseguiti dall'amministrazione scolastica, tra cui la recentissima ordinanza del 19.08.2021 emessa dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro - nell'ambito del procedimento RG n. 2573/2021, che è stata eseguita con decreto dell'Ambito territoriale di Messina n. 21072 del 23.08.2021 - *“Visto il proprio decreto prot. n. 20307 del 09.08.2021 con cui sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Messina ed i relativi elenchi aggiuntivi di cui al DM 51/2021; VISTA l'ordinanza del 19.08.2021 emessa dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro - nell'ambito del procedimento RG n. 2573/2021, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare avanzata, viene riconosciuto il diritto di Squadrito Giacomo nato il 17/06/1987, ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 ed A047 - ha decretato - - “In applicazione di quanto indicato in premessa, che Squadrito Giacomo nato il 17/06/1987, è inserito con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 ed A047; Art. 2 - Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risulta inserita la docente sopracitata per le classi di concorso indicate, sono pregate di trasferire le posizioni dell'aspirante dalla 3^ alla 2^ fascia. Art. 3 - Il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione”. (* numerosi altri provvedimenti dello stesso tipo, sono stati eseguita dall'Ambito territoriale di Messina, come risulta dalla documentazione allegata).

MOTIVO II

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi come si evince anche dalla semplice lettura delle norme intervenute in materia anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019. L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249” ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”. Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono



partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.”*

Quindi il D.M. 249 / 2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati. Il Ministero dell'Istruzione, con decreto 0092 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...” Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 (già più volte richiamato) statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”*

Dunque, il Ministero dell'Istruzione con il D.M. 92/2019 secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa, consente la partecipazione al Tfa sostegno anche dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu, attribuendone valore abilitante. Il sillogismo che ne scaturisce non consente che una sola conclusione: a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati; b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu. Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.



Si richiama, sul punto, la sentenza del Tribunale di Roma, n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019, che ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu, evidenziando nelle motivazioni dello stesso quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs 5/12017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l.107/2015).*

In effetti, il ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz' altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.

Anche il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: *“... la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda del ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost.”*

MOTIVO III

Il titolo di abilitazione “vecchio sistema”, si appalesa tra l'altro contrario alla disciplina europea che non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative previste dalla normativa scolastica del nostro Paese sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi” al ruolo.



Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, come si evince dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono insistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, la assoluta irrilevanza della cd "abilitazione all'insegnamento".

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata", non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro particolare chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Sul punto si richiama ancora la recente pronuncia del tribunale di Cassino (si veda sopra) secondo la quale *“ La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi dello stesso, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.*

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò



sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto del ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, » definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire il ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ... " .

Alla luce di quanto sopra, ed in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento, confortata dai numerosi precedenti della giurisprudenza maggioritaria pronunciatisi in materia, non potrà che riconoscersi valore abilitante al titolo di studio in possesso della mia assistita congiuntamente ai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e conseguentemente il diritto dello stesso ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie di istituto ed alla I fascia delle GPS della provincia di Messina, per le classi di concorso di interesse anche a seguito dei successivi aggiornamenti delle dette GPS, secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge con il diritto dello stesso ad assumere gli incarichi sulla base della disponibilità che manifesterà già con la presentazione della domanda di cui all'avviso del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale n. prot. 28656 del 01.08.2022, che fa riserva di depositare in atti con cui esprimerà le proprie preferenze di sede e tipologia di posto, ovvero sulla base della disponibilità che verrà successivamente manifestata.

DOMANDA CAUTELARE

Il ricorso presenta i requisiti necessari per proporre anche domanda cautelare anche inaudita altera parte.



Quanto al *fumus boni iuris* il ricorso non potrà che ritenersi fondato per quanto sopra argomentato ed in considerazione dei numerosi precedenti favorevoli anche di codesto ecc.mo tribunale.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente che il ricorrente subisce il gravissimo danno di non essere inserita nelle Graduatorie Provinciali di I fascia con il punteggio corretto spettantegli in virtù dei titoli in suo possesso, per accedere al primo turno delle supplenze che saranno conferite dall'Ambito territoriale di Palermo e di II fascia delle graduatorie di istituto per accedere alle supplenze conferite dai dirigenti delle scuole dallo stesso prescelte, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità, oltre che pregiudizio di tipo economico. Il requisito dell'urgenza è, vieppiù, evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'a.s. 2022/2023, perdendo non solo una fondamentale opportunità di reddito ma anche il relativo punteggio, necessario per la carriera del docente e strettamente correlato alle chance occupazionali future.

In particolare, dalle GPS, in cui si chiede l'inserimento in prima fascia del ricorrente, sono convocati i docenti per le seguenti supplenze:

1. Supplenze annuali fino al 31 agosto;
2. Supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Quindi, nei prossimi giorni e, comunque, entro il mese di settembre saranno assegnate le supplenze più consistenti in termini di durata attingendo dalle GPS, ragion per cui il provvedimento cautelare che disponesse in favore del ricorrente, l'inserimento con riserva nelle graduatorie degli abilitati, per le classi di concorso e province d'interesse, assicurerebbe, con assoluta certezza, per il corrente anno scolastico, la possibilità di essere destinatario di proposta di contratto a tempo determinato. Soccorre a fondare tale prospettazione, l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo anche dell'impoverimento e della professionalità. La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione del "bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Invero, l'art. 700 c.p.c. prevedendo misure idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività, entrambi sussistenti nell'ipotesi di specie, posto che un ritardo nella decisione potrebbe determinare la perdita del punteggio non recuperabile per altra via.

Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza - modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto



fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio. Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso de quo, l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie d'istituto quale presupposto indispensabile alla opportunità di costituzione del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzata a proteggere il diritto controverso dal periculum in mora, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto. Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per l'odierno ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio, con il rischio di effetti dannosi sia di natura professionale che personale. Sul punto il Giudice del lavoro di Termini Imerese, dott.ssa Teresa Ciccarello, in una vicenda del tutto analoga, ha, infatti, statuito che: *“Orbene, dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative (art. 1 co. 110 della l. n. 107/15, art. 5 del d.lgs 59/2017, come modificato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145) si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali per l'insegnamento, sia necessario il possesso congiunto della laurea o di un diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello e dei 24 crediti e che il possesso congiunto di questi ultimi due titoli sia equiparato all'abilitazione...deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora in quanto l'esclusione dagli elenchi... delle graduatorie di seconda fascia priverebbe la ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale per l'a.s. 2020/2021...”*.

Nel caso di specie, vieppiù, in considerazione dell'imminente inizio del nuovo anno scolastico, in relazione al quale l'Ambito territoriale di Messina sta lavorando per l'individuazione di insegnanti per il conferimento di incarichi a tempo determinato, attingendo dalle GPS, sussistono motivate ragioni per potere emettere anche un provvedimento inaudita altera parte, al fine di non pregiudicare la posizione del ricorrente in ordine alla fase di reclutamento che inizierà tra pochi giorni.

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto e in diritto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,



IN VIA CAUTELARE con decreto inaudita altera parte, ovvero previa fissazione udienza – RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e n. 112 del 06.05.2022 nonché del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che il ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di Laurea e dai 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche;

RITENERE E DICHIARARE che il ricorrente in virtù dei titoli di cui è in possesso ha diritto al punteggio di 35 in luogo di 12 erroneamente riconosciuto

CONSEQUENTEMENTE - ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado 1)Classe di Concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE E ADSS-SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I e II GRADO valide per il biennio 2022/2024, nonché per i successivi aggiornamenti delle GPS, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di MESSINA in cui risulta inserita la ricorrente.

NEL MERITO:

RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e n. 112 del 06.05.20122 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che il ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 Cfu;

RITENERE E DICHIARARE che il ricorrente in virtù dei titoli di cui è in possesso ha diritto al punteggio di 35 in luogo di 12 erroneamente riconosciuto.

CONSEQUENTEMENTE - ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) Messina della scuola secondaria della scuola secondaria di I e II grado 1)Classe di Concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE E ADSS-SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I e II GRADO valide per il biennio 2020/2022 nonché per i successivi aggiornamenti delle GPS, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina, in cui risulta inserita la ricorrente.

c) con vittoria di spese compensi ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c.



Stante l'elevato numero dei controinteressati - costituiti dai docenti di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in III fascia e in II fascia della GPS (classe di concorso della scuola secondaria di I e II grado 1) Classe di Concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE E ADSS-SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I e II che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i tribunali del Lavoro, ed in particolare l'ecc.mo tribunale adito, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella pagina a ciò dedicata;

DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, e il contributo unificato sarebbe pari ad € 259,00 in quanto ricorso in materia di lavoro, ma in questo caso non è dovuto in quanto il ricorrente rientra nei limiti di reddito previsti dalla normativa vigente.

Salvisiuribus.

SI ALLEGANO:

1. Certificato di Laurea
2. Domanda di inserimento in GPS II Fascia Anni 2022/2024 ;
3. Foglio excel graduatoria GPS II fascia Provincia di MESSINA ,
4. Decreto esecuzione ordinanza cautelare in favore di altro ricorrente graduatorie
5. O.M. 60 del 10.07.2020 e O.M. 112 del 06.05.20122
6. Documenti vari



S. Stefano di Camastra, 12.08.2022

Avv. Santina Franco

